



Embargo: 29 giugno 2009, ore 10.00

29 giugno 2009

Riassunto dei diversi temi del 16° rapporto d'attività

Giustizia, polizia, sicurezza

La **legge federale del 13 giugno 2008 sui sistemi d'informazione di polizia della Confederazione** riunisce in un unico atto le basi legali per gran parte delle raccolte di dati di polizia gestiti a livello federale. Tutte le domande d'informazione relative a queste raccolte di dati devono essere indirizzate direttamente all'Ufficio federale di polizia (numero 1.4.2).

Il numero delle **domande d'informazioni concernenti il sistema d'informazione ISIS** è aumentato in modo impressionante nel 2008. Per la prima volta, l'IFPDT ha potuto informare in maniera appropriata alcuni richiedenti circa la presenza di registrazioni. Per quanto riguarda ISIS, sarebbe auspicabile l'introduzione di un diritto d'accesso diretto, come è stato fatto per JANUS e GEWA (numero 1.4.4).

Nell'ambito della sua funzione di organo di sorveglianza sulla protezione dei dati, l'IFPDT ha disposto un **accertamento dei fatti presso l'Ufficio federale di polizia fedpol**. Ne è risultato che la protezione dei dati è stata integralmente rispettata nei trattamenti di dati che sono stati oggetto dell'accertamento. Si trattava segnatamente dell'utilizzo di profili di DNA nelle procedure penali ai fini dell'identificazione di persone scomparse (numero 1.4.6).

L'IFPDT è stato invitato ad esprimere un parere sui due aspetti parziali del progetto **«Sicurezza nello sport»**. Si trattava soprattutto dei temi «Impiego della biometria e di **dispositivi di riconoscimento facciale** alle entrate di uno stadio» e «Collegamento di riprese video negli stadi con la biometria e il riconoscimento facciale». Il ricorso a sistemi di riconoscimento facciale negli stadi è ammesso nell'ottica della protezione dei dati se determinate condizioni sono rispettate (numero 1.4.7).

Salute

La gestione di una collezione di dati che documenta il **decorso delle malattie dei pazienti** richiede l'adozione di misure di protezione dei dati specifiche. Ciò riguarda in modo del tutto particolare il trattamento online. Le funzioni del trattamento dei dati devono essere descritte e i partecipanti informati sulla procedura. Occorre garantire mediante misure adeguate i diritti della personalità dei pazienti (numero 1.5.2).

Il 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha adottato la strategia svizzera in materia di «eHealth». Vi sono menzionati tra l'altro due obiettivi: la definizione degli **standard** necessari per l'attuazione della strategia e un'**architettura appropriata per la «eHealth»**. Il mandato che ne risulta è stato assegnato al progetto parziale «Standard e architettura», i cui risultati servono quale base per gli altri progetti parziali. Pertanto, l'IFPDT ha deciso di partecipare attivamente a questo progetto (numero 1.5.3).

Assicurazioni

Il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente la **revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA)**. Questa revisione migliora le disposizioni relative all'informazione



precontrattuale. Quale novità, è stato introdotto l'obbligo d'informazione sul diritto di revoca per tutti i contratti assicurativi. Le disposizioni concernenti le informazioni in materia di protezione dei dati sono state riprese letteralmente. Inoltre, conformemente al progetto di revisione, le informazioni precontrattuali dovranno essere, da ora in poi, comunicate imperativamente all'assicurato prima della dichiarazione di volontà che lo vincola. Si è tenuto conto della maggior parte delle proposte e commenti dell'IFPDT (numero 1.6.1).

L'IFPDT, nell'ambito della sua attività di sorveglianza, ha effettuato, congiuntamente all'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), presso tutti gli **assicuratori malattia** sociali riconosciuti, un'**inchiesta sulla situazione in materia di protezione dei dati** (numero 1.6.3). Informazioni più dettagliate in merito si trovano sul nostro sito Internet all'indirizzo <http://www.edoeb.admin.ch/aktuell/index.html?lang=it>.

Diritto del lavoro

Dati sulla salute possono essere rilevati nel momento dell'ammissione in una **cassa pensioni** soltanto nel campo dell'**assicurazione sovraobbligatoria**. Nel caso dell'ammissione nell'assicurazione obbligatoria, la cassa pensioni non può chiedere nessun dato siffatto, perché in tal caso sussiste l'obbligo di ammissione (numero 1.7.5).

Economia e commercio

La **pubblicazione su Internet di dati del registro di commercio da parte di privati** promuove la visibilità del registro di commercio ed è quindi stata ritenuta legittima del Tribunale amministrativo federale. L'IFPDT è peraltro dell'avviso che la visibilità non debba essere assimilata al massimo di pubblicità. Invita pertanto i fornitori privati di dati del registro di commercio ad adottare misure che permettano di contenere la pubblicità (numero 1.8.2).

Internet

La **pubblicazione di avvisi di ricerca di polizia su Internet** è giustificata dall'interesse pubblico nella cattura rapida della persona ricercata e dalla prevenzione di possibili reati. Dopo un certo lasso di tempo – al più tardi dopo l'arresto o il ritrovamento della persona ricercata – la giustificazione viene meno e i dati riguardanti la persona interessata devono essere tolti dalla rete (numero 1.2.8).

L'IFPDT ha sottoposto al Tribunale amministrativo federale per decisione la sua raccomandazione emanata nei confronti di un'impresa attiva nel settore della lotta contro le violazioni del diritto d'autore nelle **borse di scambio via Internet** (cosiddette reti tra pari, «peer-to-peer»). Il tribunale ha rigettato le richieste dell'IFPDT, il quale prende in considerazione la possibilità di deferire l'affare al Tribunale federale (numero 1.3.1).

I minorenni non possono fornire nessuna dichiarazione relativa alla protezione dei dati senza l'approvazione del loro rappresentante legale. Ciò può creare problemi ai gestori di siti Internet, in particolare, **quando i giovani si registrano sul loro sito**. In tal caso, supporre il consenso dei genitori nell'ambito dell'utilizzo di Internet può essere problematico. Perciò, l'IFPDT propone ai gestori di richiedere il consenso dei rappresentanti legali (numero 1.3.2).

Su mandato dell'Amministrazione federale e in seguito a diverse domande rivolte da cittadini, l'IFPDT ha analizzato gli **strumenti di valutazione dei siti web** nell'ottica della protezione dei dati. L'impiego di strumenti di valutazione per la redazione di statistiche di accesso a siti web deve essere a suo avviso subordinato al rispetto di determinate condizioni. Occorre, in particolare, segnalare all'utente, in una dichiarazione relativa alla protezione dei dati, i dati raccolti sulla sua persona e a chi essi saranno trasmessi (inclusa l'indicazione del Paese). Se i dati vengono inviati in un Paese la cui protezione dei dati non è appropriata, occorre concordare con il fornitore dello strumento di valutazione garanzie che assicurino un livello di protezione sufficiente (numero 1.3.5).



Diversi

L'IFPDT ha ricevuto il mandato di emanare il più presto possibile le **direttive** per la fissazione dei criteri specifici che un **prodotto deve adempiere nel quadro di una certificazione**. Le **direttive concernenti le esigenze minime di un sistema di gestione della protezione dei dati** da esso elaborate sono già entrate in vigore il 1° settembre 2008 insieme all'allegato. Esse coincidono in misura notevole con le norme standard internazionali, ma l'accento è stato spostato dalla sicurezza delle informazioni alla protezione dei dati (numeri 1.1.1 e 1.1.2).

L'Incaricato ha collaborato con l'Ufficio federale di statistica (UST) e preso posizione circa i progetti di modifica dell'ordinanza sul **censimento federale 2010** e dell'ordinanza sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali. Inoltre, l'UST ha già accettato di elaborare una nuova legge per regolamentare l'introduzione del nuovo **numero d'identificazione delle imprese (UID)**. L'IFPDT è comunque del parere che l'utilizzazione dell'UID nel settore Business to Business continua ad essere problematica (numeri 1.1.3 e 1.1.4).

Un nuovo accordo concernente la **comunicazione da parte delle compagnie aeree alle autorità USA dei dati riguardanti i passeggeri** è stato stipulato tra la Svizzera e gli Stati Uniti. Nella sua presa di posizione, l'IFPDT deplora il fatto che il nuovo accordo non contenga più nessuna clausola propria in materia di protezione dei dati, ma faccia semplicemente riferimento al diritto americano (numero 1.1.5).

L'IFPDT ha elaborato una **guida** destinata a sviluppatori e gestori di **sistemi di riconoscimento biometrico**. Vi sono enumerate tra l'altro le esigenze in materia di protezione dei dati che devono essere adempiute da detti sistemi. Tuttavia, il **Centro sportivo KSS** rinuncia a seguire le raccomandazioni dell'IFPDT riguardanti il sistema biometrico di accesso. L'Incaricato ha perciò deferito il caso al Tribunale amministrativo federale per decisione (numeri 1.2.3 e 1.2.4).

Nell'intento di rispettare i principi della LPD e di distanziarsi in tal modo delle posizioni di certe imprese poco serie attive nel settore della commercializzazione diretta, l'**Associazione svizzera degli specialisti in ricerche di mercato e sociali (ASMS)** ha sottoposto all'IFPDT diverse domande concernenti la protezione dei dati. Voleva in particolare appurare se i suoi metodi e la sua documentazione sono veramente consone con la legislazione svizzera. L'IFPDT ha risposto alle domande e proposto diversi miglioramenti del settore. L'associazione ha seguito questi suggerimenti e adeguato i suoi regolamenti e istruzioni interni (numero 1.2.5).

L'offerta di film digitali cresce viepiù sia in Internet sia attraverso collegamenti a banda larga. Mentre con la diffusione terrestre tradizionale di programmi era possibile un consumo anonimo di trasmissioni televisive e di film, la **televisione digitale** e l'**IPTV** mettono a disposizione un canale di ritorno a banda larga, grazie al quale è virtualmente possibile determinare le abitudini di consumo dei telespettatori. Queste nuove tecnologie sono molto interessanti per la pubblicità, in quanto permettono di personalizzarla. L'IFPDT, nelle sue considerazioni, ha analizzato rischi e pericoli e fornito agli utenti e fornitori di servizi digitali alcuni suggerimenti per utilizzare al meglio le tecnologie digitali (numero 4.1.3).

I dati personali non si arrestano ai confini di un Paese. Perciò, al fine di garantire una protezione dei dati effettiva, è fondamentale che le **autorità nazionali preposte alla protezione dei dati collaborino** e siano attive anche a livello internazionale. L'Incaricato partecipa a tal fine ai lavori del Consiglio d'Europa, della Conferenza europea e della Conferenza internazionale degli incaricati alla protezione dei dati, dell'Associazione francofona delle autorità di protezione dei dati e delle autorità di controllo congiunte di Schengen ed Eurodac (numero 1.9.3).

I temi affrontati lo scorso anno dal **Gruppo di lavoro internazionale protezione dei dati nel settore delle telecomunicazioni** riguardano in particolare i problemi legati alle reti di contatti sociali in Internet, la ricerca delle violazioni dei diritti d'autore sulle borse di scambio nonché le piattaforme di valutazione in Internet (numero 1.9.4).



Dopo aver aggiornato le **dichiarazioni di raccolte di dati effettuate dagli Uffici federali**, l'IFPDT ha trasmesso una copia delle dichiarazioni esistenti a privati e imprese che svolgono compiti federali affinché possano verificare i dati e, se del caso, correggerli. Ha apportato le correzioni necessarie ed esteso inoltre la parte riservata a Internet mediante l'introduzione di un modulo che rende possibili la dichiarazione di raccolte di dati da parte dei numerosi organi federali esterni. Questa applicazione permette, oltre alla **registrazione online** delle raccolte di dati, la ricerca, la consultazione e la stampa delle raccolte dichiarate (numero 3.1).

Pubblicazioni dell'IFPDT – Nuovi titoli

Il sito Web dell'IFPDT è uno strumento importante per informare il pubblico. Anche nell'anno in rassegna, l'Incaricato ha costantemente ampliato l'offerta d'informazioni e pubblicato i risultati dei suoi lavori. Nella nuova serie di pubblicazioni si trovano tra l'altro il «U.S.-Swiss Safe Harbor Framework», considerazioni concernenti i sistemi «Pay as you drive», le reti di contatti sociali e altre piattaforme Internet nonché una guida per i sistemi di riconoscimento biometrico (numero 3.3).

Il rapporto annuale è scaricabile integralmente dal sito Internet (www.derbeauftragte.ch) o può essere ordinato presso l'UFCL, Distribuzione pubblicazioni, 3003 Berna:

Art. N. 410.016

Ordinazione via Internet

<http://www.bundespublikationen.admin.ch/de/publikationen/artikelsuche.html>